SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
SEGRETERIA NAZIONALE
Via Tagliamento nr 9 – 00198 - ROMA
C.F. 96411220583
Mail: segreterianazionale@sinafi.org
PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org
Cell. 3348193806

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA **ROMA**
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale trai i Militari
RM0011577p@pec.gdf.it

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE GENERALE N. 96569/3148 DEL 25 MARZO 2025. SEGNALAZIONE CRITICITÀ

TRAMITE PEC

Questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte del personale del Corpo, iscritto e non, che evidenziano alcune criticità del contenuto della Determinazione del Comandante Generale n. 96569/3148 del 25 marzo 2025 emessa dal Comando Generale – I Reparto – Ufficio Ordinamento, la quale, prendendo atto del Decreto Interministeriale datato 28 ottobre 2024 concernente la rideterminazione degli organici delle Sezioni di Polizia giudiziaria, ha riformulato l'organizzazione interna ed i criteri relativi all'assegnazione del personale del Corpo presso la stessa Autorità Giudiziaria.

Particolare rilievo assume l'introduzione, nell'articolo 3 della Determinazione sopra citata, che rimanda all'allegato di pari numero (*All. n. 3*), di alcuni requisiti, di cui deve essere in possesso il personale che aspiri ad essere assegnato presso le Sezioni di Polizia giudiziaria istituite in seno alle Procure della Repubblica presso i Tribunali.

Nello specifico, il richiamato allegato alla prefata circolare stabilisce che "L'accesso alle procedure per l'assegnazione alle Sezioni di Polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica presso i Tribunali":

a. è consentito al personale che, in relazione all'ubicazione della sede giudiziaria interessata dall'alimentazione in effettivo, risulta in possesso dei requisiti di anzianità di servizio nel Corpo previsti dal "Piano nazionale degli impieghi «per bandi»", ovvero dall'istituto delle "particolari procedure per l'impiego nell'Italia Settentrionale" riportati nel vigente "Testo Unico sulla mobilità del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri";

b. è comunque precluso al personale che si trovi in almeno in una delle seguenti condizioni:

(1) età anagrafica superiore a 57 anni;

(2) frequentatore di corso per il passaggio a ruoli e/o qualifiche superiori;

(3) in possesso di una specializzazione, qualificazione e abilitazione (spe.qu.ab.) nelle seguenti aree:

(a) servizi di pronto impiego e di protezione;

(b) soccorso alpino - settore addestrativo alpestre;

(c) servizio di commissariato;

(d) servizi in materia di armamento ed equipaggiamenti speciali;

(e) servizio telecomunicazioni;

(f) servizio informatica;

(g) servizio sanitario;

(h) servizi di veterinaria e cinofili;

(i) addestramento militare e di polizia;

(j) servizio aereo;

(k) servizio navale;

(4) sottoposto, ovvero impiegato oltre il periodo minimo quinquennale, in funzioni tecnico-logistico-amministrative di cui alla circolare n. 25740 in data 28 gennaio 2020 dell'Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri.

A parere di questa Organizzazione Sindacale **i risvolti del provvedimento in parola**, non afferiscono, esclusivamente, all'aspetto riguardante l'impiego del personale nello specifico settore, quello delle "Sezioni di P.G." per l'appunto, che attende in via esclusiva la "catena di comando", ma **hanno una ricaduta sostanziale anche nella sfera personale e professionale dei colleghi**, che richiede conseguentemente il necessario intervento da parte di questo Sindacato.

Il Decreto interministeriale, quale fonte da cui trae origine la determinazione in questione, **coerentemente**, non esprime alcun criterio selettivo per addivenire alla scelta del personale da assegnare alle Sezioni di P.G., posto che la norma generale nulla stabilisce in merito.

Sul tema, infatti, si fa necessario rimando a quanto statuito dall'art. 8 D.Lgs 28.07.1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.) – "assegnazione alle sezioni", peraltro menzionato nell'art. 3 della Determinazione in parola, dalla cui disamina si rilevano i seguenti elementi di interesse:

- al comma 2, viene prescritto che "le domande, con il parere dell'Ufficio o Comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza";
- al comma 3, viene stabilito che: "quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al Procuratore Generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle Sezioni (…)";
- al comma 4, viene sancito che "un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria";
- al comma 7, la norma prevede che "non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza".

Richiamata la suddetta normativa di riferimento, si rende necessario formulare le osservazioni rispetto a quanto stabilito dalla determinazione dell'Organo di Vertice in parola:

a. il prescritto parere del Comandante del reparto dell'istante, consta esclusivamente nell'attestare la pregressa esperienza nello specifico settore di servizio della p.g., peraltro nemmeno vincolante ai fini della possibilità di impiego presso le Sezioni di p.g. in quanto, la specifica competenza è richiesta soltanto per un terzo dei militari da segnalare all'A.G.;

b. le eventuali cause ostative di cui all'art. 8 comma 7 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.) richiamano quelle che, usualmente, ancorché per ragioni di opportunità, debbano necessariamente applicarsi in relazione ai singoli regolamenti interni, quali eventuali incompatibilità per ragioni economiche e/o disciplinari-giudiziarie, affinché l'unica selezione possa rivolgersi a persone che abbiano i requisiti morali e personali basilari per un consono inquadramento nelle Sezioni di Polizia giudiziaria, attesa la dipendenza funzionale di queste direttamente dall'A.G.

c. nulla viene detto dal C.P.P., dalle relative norme di attuazione e dal Decreto Interministeriale 28 ottobre 2024 rispetto al limite anagrafico. **La preclusione** del diritto dell'istante di 57 anni di età, che ultimamente viene utilizzato dall'amministrazione per gli interpelli interni al fine di individuare possibili interessati del ruolo ispettori al comando di Reparti, quali Tenenze, è un elemento discrezionale puramente "ad uso interno" che non trova speculare previsione nel dettato normativo e che **risulta incidere negativamente sulle aspettative degli eventuali interessati**;

d. analogo discorso può essere fatto relativamente al possesso di una specializzazione, qualificazione e abilitazione (*spe.qu.ab*.) tra quelle indicate al sub 1.b. (3) e requisito di cui al successivo (4) dell'allegato 3 della Determinazione n 96569/3148 del 25 marzo 2025. Il fatto di essere in possesso di una specializzazione, qualifica, abilitazione, o di essere impiegato di particolari articolazioni, per contro, potrebbe costituire un elemento valutativo aggiuntivo di tipo premiale nella valutazione dei requisiti, atteso che, nel corso dell'espletamento del proprio servizio, il personale possa avere acquisito specifiche e più approfondite competenze, anche in materia di polizia giudiziaria; la qualifica di Ufficiale/agente di p.g., infatti, prescinde dal tipo di impiego (Personali ATPI, Computer Forensics ecc….) ma viene attribuita dalla Legge in relazione al grado rivestito. Peraltro, **tale esclusione appare in controtendenza rispetto al principio di valorizzazione delle competenze personali e professionali cui da tempo tende il Corpo**;

e. il fatto di restringere numericamente la platea di possibili "concorrenti" per i posti messi a bando, in effetti, potrebbe causare, come già avvenuto in talune sedi, la permanenza della vacanza, con l'ulteriore conseguenza che il Procuratore della Repubblica competente avrebbe pertanto la necessità e l'urgenza di richiedere la segnalazione del personale direttamente al Comandante del Reparto competente, con ogni conseguente onere a carico di quest'ultimo e l'**eventuale segnalazione di personale d'autorità, non connotato da un significativo profilo motivazionale.**

Per quanto sopra esposto la determinazione dell'Organo di Vertice potrebbe rappresentare una **limitazione delle ambizioni di quel personale che**, non essendo in possesso dei requisiti per poter accedere al piano degli impieghi o che si trovi in una delle "nuove" condizioni di preclusione, **aspiri a richiedere l'assegnazione presso una Sezione di Polizia Giudiziaria** insistente in un ambito territoriale differente da quello ove presta servizio, vedendo ulteriormente limitate le già esigue possibilità di collimare le esigenze professionali e personali con quelle dell'amministrazione.

Da sottolineare, quindi, come tali "*barriere",* discrezionalmente introdotte e non aventi origine normativa, rappresentano un limite per il personale che vede lese le legittime aspirazioni di crescita professionale, permanendo, peraltro, le prerogative attribuite dalle norme all'A.G. relative

alla potestà di scelta dei componenti delle sezioni di polizia giudiziaria sulla base della platea dei possibili candidati.

La scrivente O.S., nel portare all'attenzione di codesto Organo di vertice la problematica in oggetto, auspica che le osservazioni proposte da questa O.S. possano essere accolte quale spunto di riflessione per addivenire ad una revisione del provvedimento regolamentare che trovi un giusto equilibrio tra le necessità delle AA.GG., dell'Amministrazione e delle aspirazioni professionali del personale rappresentato, sempre e comunque nell'alveo del dettato normativo.

Certi che la presente sarà valutata con la dovuta sensibilità, si porgono i nostri più cordiali saluti.

Roma, 29/04/2025

Il Segretario Generale Nazionale
Alessandro Margiotta